

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **197/1983** (ECLI:IT:COST:1983:197)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **REALE O.**

Camera di Consiglio del **25/05/1983**; Decisione del **23/06/1983**

Deposito del **29/06/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14235**

Atti decisi:

N. 197

ORDINANZA 23 GIUGNO 1983

Deposito in cancelleria: 29 giugno 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 184 del 6 luglio 1983.

Pres. ELIA - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413

(Concessione di amnistia e indulto) e della legge 3 agosto 1978, n. 405 (legge di delegazione), promosso con ordinanza emessa il 30 agosto 1980 dal pretore di Nardò nel procedimento penale a carico di Rubino Gina ed altro, iscritta al n. 800 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 1981;

udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che il pretore di Nardò, con ordinanza 30 agosto 1980, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 e della legge 3 agosto 1978, n. 405, con riferimento agli artt. 55 e ss., 70 e ss. 79 e ss., 83 e ss., 101 e ss., e 3 della Costituzione.

Considerato che, come lo stesso giudice a quo dichiara nell'ordinanza di rinvio, viene riproposta, nel corso dello stesso giudizio, una questione di legittimità che dallo stesso giudice era stata sollevata, con l'ordinanza 19 gennaio 1978, e da questa Corte dichiarata infondata con la sentenza n. 49 del 1980;

che in considerazione del principio del ne bis in idem la riproposta questione risulta manifestamente inammissibile, in conformità a quanto questa Corte aveva già ritenuto con l'ordinanza n. 140 del 1973.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione proposta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.